

FORMAZIONE ANTICORRUZIONE

«LA GESTIONE DEL SITO E LA SCADENZA DEL
30 GIUGNO»

AVV. MATTEO ALESSANDRO PAGANI

14 GIUGNO 2021 ORE 16:30 – 17:15

Love our compliance attitude.

ARGOMENTI TRATTATI

1. Trasparenza e diffusione di informazioni
2. Siti istituzionali: come strutturarli
3. Le verifiche dell'ANAC
4. Spazio alle domande

Trasparenza e diffusione di informazioni

Ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. n. 150/2009, la trasparenza è intesa come: *“accessibilità totale anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità”*.

Trasparenza e diffusione di informazioni

- il principio dell'accessibilità totale agli atti

Gli obblighi di pubblicazione online di dati per finalità di “trasparenza” sono quelli indicati nel **d.lgs. n. 33/2013** avente a oggetto le informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Trasparenza e diffusione di informazioni

COME CONSENTIRE IL CONTROLLO?

Publicazione dei dati e delle informazioni sui siti istituzionali



Per consentire un'effettiva conoscenza dell'azione delle PA e per sollecitare e agevolare la partecipazione dei cittadini, dati e documenti pubblici dovranno essere diffusi e direttamente accessibili sui siti istituzionali

L'ACCESSO CIVICO >> mira ad alimentare il rapporto di fiducia tra cittadini e PA e a promuovere il principio di legalità (e prevenzione della corruzione). Tutti i cittadini hanno diritto di chiedere e ottenere che le PA pubblichino atti, documenti e informazioni che detengono e che, per qualsiasi motivo, non hanno ancora divulgato.

Trasparenza e diffusione di informazioni

QUALITA' E CHIAREZZA DELLE INFORMAZIONI

Attraverso i siti istituzionali tutti i dati formati o trattati da una PA devono essere:

- integri, cioè pubblicati in modalità tali da garantire che il documento venga conservato senza manipolazioni o contraffazioni;
- aggiornati e completi;
- di semplice consultazione (N.B. Ecco perché è importante per l'Ordine tenere le pagine istituzionali in ordine, con tutte le sottosezioni uguali!)

Durata dell'obbligo di pubblicazione: 5 anni che decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui decorre l'obbligo di pubblicazione e comunque fino a che gli atti abbiano prodotto i loro effetti (fatti salvi i casi in cui la legge dispone diversamente).

Siti istituzionali: come strutturarli

LE SOTTOSEZIONI

“Amministrazione Trasparente”

1. Disposizioni Generali
2. Organizzazione
3. Consulenti e Collaboratori
4. Personale
5. Bandi di concorso
6. Attività e procedimenti
7. Bandi di gara e contratti
8. Sovvenzioni, contributi, sussidi
9. Bilanci
10. Beni immobili e gestione patrimonio
11. Controlli e rilievi sull'amministrazione
12. Pagamenti dell'amministrazione
13. Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione
14. Altri contenuti – Accesso civico

Siti istituzionali: come strutturarli

Alcuni quesiti di interesse

- Come e in quale formato devono essere pubblicati i dati nella sezione “Amministrazione trasparente”?

Secondo quanto previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 33/2013, i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati **in formato di tipo aperto** (ai sensi dell’art. 68 del Codice dell’amministrazione digitale), e sono riutilizzabili senza ulteriori restrizioni, ma con obbligo di citare la fonte e di rispettarne l’integrità.

Siti istituzionali: come strutturarli

Alcuni quesiti di interesse

- Con quale cadenza vanno aggiornati i dati pubblicati?

Ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione dei dati sul sito istituzionale deve essere **tempestiva** e gli stessi mantenuti costantemente **aggiornati**.

- Gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013 sono compatibili con la disciplina della tutela dei dati personali dettata dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD)?

La base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 «è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento» (art. 6, paragrafo 3, lett. b). Ne discende che, essendo gli obblighi di pubblicazioni del d.lgs. 33/2013 previsti da un decreto legislativo, sono pienamente compatibili con la nuova disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Siti istituzionali: come strutturarli

Alcuni quesiti di interesse

- Gli ordini professionali sono tenuti all'applicazione dell'art. 14, co. 1-bis del d.lgs. 33/2013?

Sì, gli ordini professionali, sia nazionali che territoriali, sono tenuti alla **pubblicazione di tutti i dati di cui all'art. 14** relativamente ai titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati. L'obbligo non sussiste solo qualora tali incarichi o cariche siano svolti a titolo gratuito.

- Come si individuano gli incarichi di collaborazione e consulenza che le amministrazioni sono tenute a pubblicare ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013?

L'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 prevede che le amministrazioni pubblichino i dati relativi a tutti gli **incarichi di collaborazione e di consulenza** conferiti a soggetti esterni all'amministrazione a qualsiasi titolo.

Siti istituzionali: come strutturarli

Alcuni quesiti di interesse

- Quali sono i dati da pubblicare ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013?
Per ciascun titolare di incarico di collaborazione e consulenza devono essere pubblicati i seguenti dati:

1. gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
2. il curriculum vitae;
3. i dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali;
4. i compensi comunque denominati relativi al rapporto di consulenza o collaborazione con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione di risultato;
5. l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.

I dati sugli incarichi di consulenza o di collaborazione vanno pubblicati entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso.

Siti istituzionali: come strutturarli

Alcuni quesiti di interesse

- L'ordine è tenuto a pubblicare i dati relativamente ad un professionista a cui conferisce un incarico di difesa e rappresentanza dell'ente in giudizio?

Nel caso in cui siano attribuiti ad un professionista uno o più incarichi per la difesa e la rappresentanza dell'ente in relazione a **single controversie**, l'amministrazione affida incarichi di patrocinio legale che possono essere inquadrati come incarichi di consulenza e, pertanto, è tenuta, ai sensi dell'art. 15, co. 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013, a pubblicare i relativi dati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "**Consulenti e collaboratori**".

Qualora, invece, venga affidata la complessiva gestione del servizio di assistenza legale, ivi inclusa la difesa giudiziale, ha luogo una procedura di appalto di servizi, con conseguente applicabilità del d.lgs. 50/2016, in questo caso la pubblicazione dell'incarico andrà inserita nella sotto-sezione "**Bandi di gara e contratti**".

Siti istituzionali: come strutturarli

Alcuni quesiti di interesse

- Quali sono gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici erogati in favore di soggetti pubblici o privati, per i quali vigono gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013?

Si tratta di tutti quegli atti che, sulla base della normativa vigente, sono volti a sostenere una persona o un ente sia pubblico che privato, accordandogli un **vantaggio economico** diretto o indiretto superiore a 1.000 euro mediante l'erogazione di incentivi o agevolazioni che hanno l'effetto di comportare sgravi, risparmi o acquisizione di risorse.

Siti istituzionali: come strutturarli

Alcuni quesiti di interesse

La pubblicazione comprende necessariamente, oltre all'atto di concessione:

1. il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
2. l'importo del vantaggio economico corrisposto;
3. la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
4. l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
5. la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
6. il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

Siti istituzionali: come strutturarli

Alcuni quesiti di interesse

- Quali sono le informazioni sui beni immobili e sulla gestione del patrimonio immobiliare da pubblicare ai sensi dell'art. 30, d.lgs. 33/2013?

Con riferimento ai **beni immobili e alla gestione del patrimonio immobiliare** occorre pubblicare:

- a) le informazioni identificative degli immobili **posseduti**;
- b) le informazioni identificative degli immobili **detenuti**;
- c) le informazioni sui **canoni di locazione**;
- d) le informazioni sui canoni di affitto **versati**;
- e) le informazioni sui canoni di affitto **percepiti**.

Nel caso in cui **non** siano posseduti e/o detenuti immobili nonché previsti canoni di locazione o di affitto versati o percepiti, è comunque necessario dare specifica evidenza di tale circostanza.

Il fine della pubblicazione di tali dati è quello di consentire alla collettività di valutare il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, anche patrimoniali, nel perseguimento delle funzioni istituzionali.

I siti web

Indicizzazione della sezione Amministrazione Trasparente dei siti web

Se viene impedito ai motori di ricerca di indicizzare questi siti internet, moltissimi utenti non accederanno a queste informazioni o quantomeno non riusciranno a farlo semplicemente.

Nell'articolo 9 del d.lgs. 33/2013 infatti si legge: “Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Amministrazione trasparente»”.

Attestazioni OIV

La Delibera n. 294 del 13 aprile 2021 di ANAC stabilisce che entro il **30 giugno 2021 occorre pubblicare l'attestazione degli OIV (Organismi Indipendenti di Valutazione)**.

L'attestazione pubblicata deve essere completa della griglia di rilevazione e della scheda di sintesi, all'interno della sezione Amministrazione Trasparente. Uno degli importanti aspetti definiti nella delibera è che le attestazioni dovranno riferirsi ai dati pubblicati al 31 maggio 2021.

Anche per questo adempimento 2021 l'attività di monitoraggio è concentrata in particolar modo su alcuni obblighi di pubblicazione ritenuti rilevanti sotto il profilo dell'uso delle risorse pubbliche.

Attestazioni OIV

Che cos'è il “documento di attestazione”?

Il “documento di attestazione” è il modello fornito annualmente da ANAC secondo cui deve essere resa l'attestazione. Tale documento deve contenere anche un'attestazione riguardo all'assenza di filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione.

Che cos'è la “griglia di rilevazione”?

La “griglia di rilevazione” è il documento messo a disposizione da ANAC e utilizzato dagli OIV e dagli altri organismi con funzioni analoghe per verificare che le amministrazioni e gli enti tenuti assolvano correttamente agli obblighi di trasparenza.

Attestazioni OIV

Cosa è la “scheda di sintesi”?

La “scheda di sintesi” è il documento messo a disposizione da ANAC con cui gli OIV e gli altri organismi con funzioni analoghe, indicano: la data di svolgimento della rilevazione, l’elenco degli uffici periferici, le modalità seguite ai fini dell’individuazione delle predette strutture, le procedure per la rilevazione nonché gli aspetti critici riscontrati ed eventuale documentazione da allegare.

Inoltre, qualora esistenti, vengono indicate nel documento le eventuali articolazioni autonome degli enti e il criterio di pubblicazione dei dati da parte delle stesse, se presenti nel sito dell’amministrazione centrale o nel sito dell’articolazione autonoma.

Attestazioni OIV

Che compiti svolge l'OIV nel sistema di prevenzione della corruzione?

L'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), o l'organismo con funzione analoghe, verifica la coerenza tra le misure di prevenzione della corruzione e le misure di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni e della performance degli uffici e dei funzionari pubblici.

In particolare:

1. verifica, anche utilizzando le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di pubblicazione, che i PTPCT siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza;
2. verifica i contenuti della Relazione annuale del RPCT recante i risultati dell'attività svolta che il RPCT è tenuto a trasmettere anche all'OIV, il quale può chiedere le informazioni e i documenti che ritiene necessari e effettuare audizioni di dipendenti.

Attestazioni OIV

L'OIV verifica, inoltre, anche sulla base delle segnalazioni ricevute dal RPCT circa i casi di **mancato o ritardato adempimento degli obblighi di trasparenza**, la coerenza tra gli obiettivi di trasparenza e quelli indicati nel piano della performance e l'adeguatezza dei relativi indicatori.

N.B. La **Guardia di Finanza** può svolgere un controllo documentale diretto a riscontrare l'esattezza e l'accuratezza dei dati attestati dagli OIV, o dagli altri organismi con funzioni analoghe. Il controllo della Guardia di Finanza è effettuato mediante estrazione di un campione casuale semplice dei documenti delle amministrazioni/enti sulla base dei quali gli OIV o gli altri organismi con funzioni analoghe attestano l'adempimento degli obblighi di trasparenza.

Controlli ANAC


Comunicato stampa: 12 marzo 2021

«Sebbene si tratti di elementi non direttamente confrontabili, si delinea un interesse manifestato in modo diverso da parte degli stakeholder – attraverso l'accesso maggiore o minore alle sotto sezioni dei siti internet delle amministrazioni e in questo caso attraverso l'evidenziazione all'Autorità di carenze di pubblicazioni per contenuti evidentemente di interesse – su contenuti in buona parte analoghi. Le sotto-sezioni 'organizzazione', 'bandi di gara e contratti, e 'personale, oltre che 'bandi di concorso' e 'disposizioni generali' (...), si erano già distinte tra quelle con maggiore interesse da parte degli utenti di 'Amministrazione trasparente', delineando profili di coerenza nella "domanda di trasparenza" analizzata dai diversi punti di vista, fermo restando la potenziale utilità di tutti i contenuti oggetto di pubblicazione in funzione di trasparenza e prevenzione della corruzione»

Controlli ANAC

Comunicato stampa: 12 marzo 2021

«Sebbene si tratti di elementi non direttamente confrontabili, si delinea un interesse manifestato in modo diverso da parte degli stakeholder – attraverso l'accesso maggiore o minore alle sotto sezioni dei siti internet delle amministrazioni e in questo caso attraverso l'evidenziazione all'Autorità di carenze di pubblicazioni per contenuti evidentemente di interesse – su contenuti in buona parte analoghi. Le sotto-sezioni 'organizzazione', 'bandi di gara e contratti, e 'personale, oltre che 'bandi di concorso' e 'disposizioni generali' (...), si erano già distinte tra quelle con maggiore interesse da parte degli utenti di 'Amministrazione trasparente', delineando profili di coerenza nella "domanda di trasparenza" analizzata dai diversi punti di vista, fermo restando la potenziale utilità di tutti i contenuti oggetto di pubblicazione in funzione di trasparenza e prevenzione della corruzione»



**SPAZIO ALLE DOMANDE: LA
COMPILAZIONE DEI DOCUMENTI CON
SCADENZA DI PUBBLICAZIONE
AL 30 GIUGNO**

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Love our compliance attitude.